



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Vigano' (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 Registro Deliberazioni del 26-10-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di ottobre alle ore 00:00, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Bertarini Fabio	Sindaco	P
Ghezzi Renato	Vice Sindaco	P
Fettolini Armando	Assessore	A

Presenti...: 2

Assenti....: 1

Partecipa Il Segretario Comunale Redaelli dr. Marco.

Il Signor Bertarini Fabio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- ⇒ l'art. 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968;
- ⇒ a norma dell'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- ⇒ a norma dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ⇒ ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e s.m.i.;
- ⇒ secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamati:

- ⇒ l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- ⇒ il Decreto 8/05/2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti Istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance dell'Ente, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 04/03/2021, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto

- ⇒ l'art.33, comma2, del D.L. n.34/2019, come convertito dalla Legge n. 58/2019 ed in seguito modificato dall'art.1, comma 853 della Legge n. 160/2019, che ha previsto: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore";
- ⇒ il DPCM 17/03/2020 con il quale è stato emanato il decreto di cui all'art. 33, comma 2 del DL. 34/2019 prevedendo la decorrenza della nuova disciplina (art.1), le fasce demografiche in cui sono suddivisi i Comuni (art.3), i valori soglia di massima spesa del personale (art.4, tabella1) e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (art.5, tabella2);
- ⇒ la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno 8/06/2020 (Ministero dell'Interno prot. 17102/110/1Uff.V Affari Territoriali) in cui viene specificato che:
 - a) gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare sono quelli relativi alle voci riportate nel macro-aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999;
 - b) per "Entrate correnti" si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (eventualmente assestato) relativo all'ultima annualità considerata;
 - c) le entrate correnti da considerare sono quelle degli aggregati BDAP accertamenti, relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;

Visto il verbale della Conferenza Stato Città in seduta il 15 ottobre 2020 dove si è stabilito che all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020 – Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale - “ai fini del rispetto dei valori soglia di

cui art. 33, comma 2, del decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

Rideterminate, alla luce di quanto sopra, le spese di personale dell'anno 2018, ai fini di quanto disposto all'art. 5 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in data 17 marzo 2020, in euro 245.472,12;

Dato atto che:

- le spese per il personale dell'anno 2020 sono pari ad euro 242.309,70;
- la media delle entrate correnti relative agli esercizi **2018, 2019 e 2020** (valori risultanti dai rendiconti approvati) al netto del F.C.D.E. assestato dell'anno 2020, è pari ad euro **1.246.631,26**;
- il rapporto spesa di personale (anno 2020) /entrate correnti al netto del FCDE è pari al **19,44%**

Verificato che:

- il Comune di Viganò rientra nella fascia demografica di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e pertanto il valore soglia di cui all'art. 4. Tabella 1 è pari al 27,60%;
- attestandosi al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, tabella 1, al Comune di Viganò è consentito incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
- ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 17.3.2020, è disposto che fino al 31 dicembre 2024 l'incremento annuo per assunzioni a tempo indeterminato, non sia superiore alle spese di personale registrate nel corso del 2018 incrementate delle seguenti percentuali:

anno 2022 – 28%

anno 2023 - 29%

anno 2024 - 30%

- in applicazione alle percentuali di cui sopra, tenuto conto della spesa del personale come da rendiconto approvato dell'anno 2018
 - ⇒ nel 2022 sarà possibile incrementare la spesa di personale entro la soglia di euro 68.732,19;
 - ⇒ nel 2023 sarà possibile incrementare la spesa di personale entro la soglia di euro 71.265,21;
 - ⇒ nel 2024 sarà possibile incrementare la spesa di personale entro la soglia di euro 73.722,64;
- ai sensi dell'art.7, comma1, del predetto DPCM 17/03/2020, "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, (spese per rapporti di lavoro a tempo determinato e per altre forme di lavoro flessibile) è pari ad €. 29.860,48.;
- la previsione di spesa per l'anno 2021 per contratti di lavoro a tempo determinato (assunzioni ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004) già stipulati è pari ad euro 7.580,00 .=;
- questa Amministrazione non è soggetta all'obbligo di collocamento obbligatorio di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 68/1999;
- non esiste personale di questo Comune assegnato in mobilità presso altri enti ed il cui rientro possa determinare costi futuri;
- nel corso del quadriennio 2016-2019 non si sono verificate cessazioni;

Ritenuto di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del Comune, inteso quale spesa potenziale massima imposta dai vincoli normativi vigenti, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020 – Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, come segue:

ANNO	Spesa personale 2018	% Maggioraz. consentita	Dotazione organica
2022	245.472,12	28	314.204,31
2023	245.472,12	29	316.659,03
2024	245.472,12	30	319.113,76

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015;

Verificato inoltre che il Comune di Viganò rispetta i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni e che in particolare:

- negli anni 2019 e 2020 non ha conseguito un saldo negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, ai sensi della Legge n. 232/2016, art. 1, comma 466;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10/09/2020 ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/2006 – 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 04/03/2021 ha approvato il Piano delle Performance 2021 ed il P.E.G.;
- non ha violato l'obbligo di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008;
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 dell'11 febbraio 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, che è stato trasmesso alla BDAP;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 27/5/2021 è stato approvato il Rendiconto anno 2020, che è stato trasmesso alla BDAP;

Rilevato che all'interno dell'Ente non vi sono eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. e non emergono situazioni di personale in esubero e che l'ente non si trova in nessuna situazione ostativa all'effettuazione di nuove assunzioni;

Ritenuto di programmare per il triennio 2022-2023-2024 assunzioni di personale a tempo determinato nel rispetto dei vincoli di spesa sopra richiamati:

- nr. 2 convenzioni, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per il potenziamento del Servizio Tecnico, al fine di dotare l'ufficio di personale aggiuntivo a garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa condotta dallo stesso e soprattutto per l'attività ordinaria che, a seguito del decreto legge 112 del 2008, non può costituire oggetto di incarichi professionali o collaborazioni coordinate e continuative;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 29 del 15.3.2018;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore unico del Conto dr. Scordo Gaetano, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di accertare che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché verificata l'assenza di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., non emergono situazioni di personale in esubero;
- 2) di approvare la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima, rideterminata ai sensi di quanto disposto con DPCM 17.3.2020 entrato in vigore dal 20 aprile 2020, come di seguito:

ANNO	Dotazione organica
2022	314.204,31
2023	316.659,03
2024	319.113,76

- 3) di dare atto che i valori di cui sopra dovranno essere soggetti a verifica e rideterminazione in esito all'approvazione dei prossimi rendiconti;
- 4) di programmare per il triennio 2022-2023-2024 la sottoscrizione di :
 - nr. 2 convenzioni ai sensi della Legge 311/2004, art. 1 comma 557, per il potenziamento del Servizio Tecnico, al fine di dotare l'ufficio di personale aggiuntivo a garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa condotta dallo stesso e soprattutto per l'attività ordinaria che, a seguito del decreto legge 112 del 2008, non può costituire oggetto di incarichi professionali o collaborazioni coordinate e continuative;
- 5) di dare incarico al Responsabile del servizio finanziario affinché provveda:
 - ⇒ alla pubblicazione dell'allegato piano triennale del fabbisogno di personale sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - ⇒ alla trasmissione degli allegati piani triennali alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

⇒ alla trasmissione del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO
Bertarini Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Redaelli dr. Marco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-10-2021

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 26-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Redaelli dr. Marco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Vigano' (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
----------	--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Li, 19-10-2021

Il Responsabile del Servizio
Redaelli dr. Marco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Vigano' (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
----------	--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Li, 19-10-2021

Il Responsabile del Servizio
Ghezzi Monica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Vigano' (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 Registro Deliberazioni del 26-10-2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
-----------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 26-10-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 26-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Zinghi Maria Letizia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Vigano' (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 Registro Deliberazioni del 26-10-2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
-----------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-10-2021

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 26-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Redaelli dr. Marco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i